

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 232

48° anno

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

21 settembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2005/C 232/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2005/C 232/02	Avviso di scadenza di misure compensative .....	2
2005/C 232/03	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti .....	3
2005/C 232/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	6

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

20 settembre 2005

(2005/C 232/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2154	SIT	tolar sloveni	239,49
JPY	yen giapponesi	135,43	SKK	corone slovacche	38,460
DKK	corone danesi	7,4594	TRY	lire turche	1,6310
GBP	sterline inglesi	0,67340	AUD	dollari australiani	1,5768
SEK	corone svedesi	9,3393	CAD	dollari canadesi	1,4178
CHF	franchi svizzeri	1,5524	HKD	dollari di Hong Kong	9,4337
ISK	corone islandesi	75,01	NZD	dollari neozelandesi	1,7303
NOK	corone norvegesi	7,7770	SGD	dollari di Singapore	2,0426
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 250,28
CYP	sterline cipriote	0,5729	ZAR	rand sudafricani	7,7479
CZK	corone ceche	29,363	CNY	renminbi Yuan cinese	9,8314
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,4410
HUF	fiorini ungheresi	245,73	IDR	rupia indonesiana	12 378,85
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,582
LVL	lats lettoni	0,6959	PHP	peso filippino	68,336
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,5380
PLN	zloty polacchi	3,8774	THB	baht thailandese	49,900
RON	leu rumeni	3,4852			

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Avviso di scadenza di misure compensative**

(2005/C 232/02)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza <sup>(1)</sup> non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure compensative indicate in appresso giungeranno prossimamente a scadenza.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio <sup>(2)</sup> del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

Prodotto	Paese(i) d'origine o d'esportazione	Misure	Riferimento	Data della scadenza
Gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene	Taiwan	Dazio compensativo	Regolamento (CE) n. 1994/2000 del Consiglio (GU L 238 del 22.9.2000, pag. 8)	23.9.2005

<sup>(1)</sup> GU C 312 del 17.12.2004, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI  
MIGRANTI**

(2005/C 232/03)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista agli articoli 94, paragrafo 2, e 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio.

I costi medi netti mensili hanno subito una riduzione del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2001 <sup>(1)</sup>

**I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72**

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2001 ai membri della famiglia, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuì	Netti mensili
<b>Irlanda</b>	EUR 2 649,76	EUR 176,65

**II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72**

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2001, in applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuì	Netti mensili
<b>Irlanda</b>		
— per nucleo familiare	EUR 6 149,54	EUR 409,97
— pro capite	EUR 4 978,20	EUR 331,88

COSTI MEDI PER PRESTAZIONI IN NATURA — 2002 <sup>(2)</sup>

**I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72**

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2002 ai **membri della famiglia** in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi:

	Annuì	Netti mensili
<b>Regno Unito</b>	GBP 1 554,78	GBP 103,65
<b>Italia</b>	EUR 1 898,61	EUR 126,57
<b>Germania</b>		
— pro capite	EUR 1 023,93	EUR 68,26

<sup>(1)</sup> Costi medi 2001:

Spagna e Austria (GU C 3 dell'8.1.2003).

Svezia (GU C 163 del 12.7.2003).

Belgio, Germania, Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo (GU C 37 dell'11.2.2004)

Norvegia (GU C 27 del 3.2.2005)

<sup>(2)</sup> Costi medi 2002:

Lussemburgo e Austria (GU C 37 dell'11.2.2004)

Belgio, Francia, Portogallo, Svezia (GU C 27 del 3.2.2005, pag. 4)

## II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2002, in applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (a partire dal 2002, **solo pro capite**):

	Annuo	Netti mensili
<b>Regno Unito</b>	GBP 2 379,72	GBP 158,65
<b>Italia</b>	EUR 2 240,74	EUR 149,38
<b>Germania</b>	EUR 4 084,27	EUR 272,28

### COSTI MEDI PER PRESTAZIONI IN NATURA — 2003 <sup>(3)</sup>

## I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2003 ai membri della famiglia, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuo	Netti mensili
<b>Paesi Bassi</b>		
— persone assicurate e pensionati al di sotto dei 65 anni di età	EUR 1 651,65	EUR 110,11
<b>Germania</b>		
— pro capite	EUR 1 043,67	EUR 69,58
<b>Francia</b>		
— per nucleo familiare	EUR 1 792,50	EUR 119,50

## II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2003, in applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (a partire dal 2002, **solo pro capite**):

	Annuo	Netti mensili
<b>Paesi Bassi</b>		
— pensionati e membri di famiglia dei pensionati di 65 anni e più	EUR 8 600,13	EUR 573,34
<b>Germania</b>	EUR 4 262,70	EUR 284,18
<b>Francia</b>	EUR 4 349,29	EUR 289,95

<sup>(3)</sup> Costi medi 2003:  
Austria, Spagna e Svizzera (GU C 27 del 3.2.2005, pag. 4)

## COSTI MEDI PER PRESTAZIONI IN NATURA — 2004

**I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72**

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2004 ai membri della famiglia, in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuo	Netti mensili
<b>Lettonia</b>	LVL 132,42	LVL 8,83

**II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72**

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura dispensate nel 2004, in applicazione degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi: (a partire dal 2002, **solo pro capite**):

	Annuo	Netti mensili
<b>Lettonia</b>	LVL 141,60	LVL 9,44

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2005/C 232/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 13.9.2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Germania), Hardt Group private equity partners («HGPEP», Regno Unito), Trafalgar Recovery Fund e Trafalgar Discovery Fund (insieme «Trafalgar», Isole Cayman), e ECO Master Fund, Ltd («ECO», Isole Cayman) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Kunert AG («Kunert», Germania) mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - per Deutsche Bank: servizi bancari,
  - per HGPEP, Trafalgar, ECO: fondi di investimento,
  - per Kunert: produzione e distribuzione di calze, biancheria intima e altri capi di abbigliamento.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 <sup>(2)</sup> del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3933 — Deutsche Bank/Hardt/Trafalgar/Kunert, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles/Brussel

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.